

Missionari Oblati di Maria Immacolata
Provincia Mediterranea

Linee guida circa la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili

INTRODUZIONE

PASTORALE OBLATA E TUTELA DEI MINORI E DEGLI ADULTI VULNERABILI

1. Queste “Linee guida circa la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili” rappresentano la risposta della Provincia Mediterranea a quanto indicato dal Capitolo generale del 2010: che cioè ogni Unità oblata elaborasse le norme proprie riguardo alla tutela dei minori e adulti vulnerabili, formulando in quest’ambito una propria politica, cui verranno formati tutti i suoi membri.
2. Gli Oblati, «umili di fronte ai propri limiti, ma fiduciosi nella potenza di Dio, si sforzeranno di condurre tutti gli uomini, specialmente i poveri, alla piena coscienza della loro dignità di esseri umani e di figli e figlie di Dio» (C 8). Questa tensione pastorale raggiunge evidentemente anche i bambini, i giovani e gli adulti indifesi, che rappresentano dei destinatari privilegiati della missione oblata sin dagli inizi della Congregazione e del ministero di Sant’Eugenio.
3. Gli Oblati fanno propria la concezione biblica della persona umana, il cui valore è sacro e la cui dignità va tutelata al di sopra di tutto. Essi cercano quindi di sviluppare le capacità umano-spirituali e di promuovere il positivo in ogni persona affidata alla loro cura pastorale. Inoltre, recependo i principi proclamati dal Diritto naturale e dal diritto canonico in materia di tutela dei minori, si assumono l’impegno di prevenire ed evitare ogni abuso verso i minori ed adulti vulnerabili, in modo da:
 - a) offrire e assicurare ai minori ambienti sicuri, in cui si svolgono attività ludiche e formative, adeguate all’età, senza pressioni psicologiche e dove dignità e sviluppo sono rispettati e custoditi;
 - b) coltivare una cultura del rispetto e stima, altruismo, tutela della libertà, uguaglianza, dignità e autonomia di tutti gli esseri umani.
4. È risaputo che danni gravi e permanenti subiti da minori e da adulti vulnerabili sono stati causati anche da alcuni ministri della Chiesa. Si tratta di un peccato molto grave, perché commesso da chi ha come ministero specifico aiutare le persone nel loro

cammino verso Dio e a questo scopo gli sono affidate¹.

5. La Provincia Mediterranea intende adottare tutte le misure preventive necessarie affinché i suoi membri non arrivino a macchiarsi di qualsiasi tipo di abuso (fisico, psicologico, sessuale, culturale) nei confronti di minori o adulti vulnerabili. Allo stesso tempo, dichiara con fermezza di voler attivare tutte le procedure canoniche e civili affinché venga messa in luce la verità, nel caso in cui un Oblato della Provincia dovesse essere accusato di un simile reato.
6. La stessa Provincia ribadisce altresì il divieto di ammettere fra i suoi membri persone che si sono rese responsabili di atti di abuso sessuale nei confronti di minori o di adulti vulnerabili.
7. Perciò, facciamo nostre le parole del Santo Padre Francesco che ci indicano l'atteggiamento da assumere nell'affrontare questo servizio urgente e delicato: «Il Signore Gesù infonda in ciascuno di noi, ministri della Chiesa, quell'amore e quella predilezione per i piccoli che ha caratterizzato la Sua presenza fra gli uomini e che si traduce in una speciale responsabilità per il bene dei minori e degli adulti vulnerabili. Ci aiuti Maria Santissima, Madre della tenerezza e della misericordia, a compiere con generosità e rigore il nostro dovere di riconoscere umilmente e di riparare le ingiustizie del passato e ad essere sempre fedeli al compito di proteggere coloro che Gesù predilige»².

DESTINATARI DEL DOCUMENTO

8. Alle norme del presente documento sono soggetti:
 - a) i membri della Provincia Mediterranea dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, nei due Territori che la compongono: quello spagnolo (che corrisponde al territorio dello Stato spagnolo) e quello italiano (che corrisponde al territorio dello Stato italiano). Le norme di questo documento non riguardano quindi le Delegazioni e le Missioni appartenenti giuridicamente alla Provincia Mediterranea. Queste ultime dovranno elaborare un documento loro proprio rispetto a questo tema;
 - b) gli Oblati appartenenti formalmente ad altre Unità della Congregazione, che lavorano in uno dei due Territori della Provincia Mediterranea, sulla base di accordi scritti stipulati fra il Provinciale della Provincia Mediterranea e quello del Superiore Maggiore da cui dipendono tali Oblati;
 - c) i prenovizi e i novizi (di qualsiasi nazionalità) che vivono nei territori di Italia e Spagna della Provincia Mediterranea.
 - d) i laici che collaborano con gli Oblati in attività che hanno come destinatari minori o adulti vulnerabili.

Nel caso di prenovizi, novizi e Oblati appartenenti giuridicamente ad altre Unità

1

Cfr. PAPA FRANCESCO, *Omelia alla santa messa nella cappella della Domus Sanctae Marthae con alcune vittime di abusi sessuali da parte di esponenti del clero*, 7 luglio 2014.

PAPA FRANCESCO, *Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali e ai Superiori degli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica circa la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*, 2 febbraio 2015.

Oblate, i due Provinciali implicati si accorderanno su chi assumerà la responsabilità di avviare e seguire il procedimento canonico³, preferendo il criterio del luogo di commissione del presunto delitto.

PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE

9. Nel presente documento si intende per⁴:

- a) «*minore*»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni o per legge ad essa equiparata;
- b) «*adulto vulnerabile*»: ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa;
- c) «*abuso sessuale*»: i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:
 - o nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
 - o nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;
 - o nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- d) «*materiale pedopornografico*»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.

10. Poiché la normativa penale degli Stati è spesso diversa da quella canonica, bisognerà essere attenti a far denunciare da parte delle presunte vittime all'autorità giudiziaria civile reati che sono tali per il Codice Penale spagnolo o italiano (a seconda di dove viene commesso il reato stesso), ma di cui non si tiene conto nella normativa della Chiesa.

3

Cfr. AMMINISTRAZIONE GENERALE OMI, *Elementi da prendere in considerazione dalle Unità per elaborare una procedura in caso di condotta personale grave*, n. 16.

⁴ Le seguenti precisazioni terminologiche sono prese dal testo della Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco, *Vos estis lux mundi*, art. 1

PARTE PRIMA
NORME SUL MODO DI PROCEDERE NEI CASI DI DENUNCE
RIGUARDO ABUSI SESSUALI NEI CONFRONTI DI MINORI O
ADULTI VULNERABILI

11. La valutazione dei casi di abuso sessuale commesso da un chierico è riservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede⁵. Spetta al Provinciale condurre l'*investigatio praevia*, il cui scopo è accertare se il delitto è stato commesso o meno, e quindi di stabilire la fondatezza dell'accusa. Una volta svolto tale accertamento, la rispettiva documentazione viene trasmessa alla Sede Apostolica^{6 7}.
12. Lo scopo del procedimento penale canonico, intrapreso dal Provinciale, è:
 - a) conoscere e descrivere formalmente la verità;
 - b) preparare una documentazione appropriata;
 - c) impedire il perpetuarsi del delitto (qualora venisse provato);
 - d) facilitare la riparazione del male.
13. Spetta al Provinciale intraprendere l'*investigatio praevia* e designare un Oblato chierico e con idonea preparazione giuridica canonica, suo delegato coadiuvato da un Oblato chierico che fungerà da notaio. Ove se ne ravvisasse la necessità la Provincia nominerà un suo portavoce per i rapporti con i mezzi di comunicazione.
14. Se l'accusa è stata presentata dall'autorità giudiziaria statale, è preferibile che il Provinciale attenda fino all'eventuale rinvio a giudizio, prima di dare inizio all'indagine canonica. Qualora le accuse appaiano fondate e sino al pieno chiarimento del caso, il Provinciale sospenderà l'accusato da ogni attività pastorale e lo allontanerà dal contatto con i minorenni.
15. La Procedura che richiede l'intervento della Congregazione della Fede riguarda solo gli abusi commessi da chierici. Per i non chierici ci si avvarrà delle soluzioni previste dal Diritto canonico: una volta accertato il crimine, l'allontanamento immediato se si tratta di un prenovizio o di un novizio; la dimissione dall'Istituto, nel caso di un fratello o di uno scolastico a voti temporanei o perpetui.
16. Il Provinciale assicurerà all'Oblato accusato l'assistenza legale civile e canonica del caso.
17. Quando il Provinciale riceve la denuncia nei confronti di un Oblato per un presunto abuso sessuale, garantirà alla parte presumibilmente lesa l'impegno della Provincia

⁵ Cfr. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, specialmente art. 6.

⁶ «Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l'*investigatio praevia*, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione». *Normae de gravioribus delictis*, n. 16.

⁷ D'ora in poi, ma solo in questa prima parte delle Linee guida, il termine "Oblato" indicherà un Oblato chierico.

nel ricercare la verità e prendere gli eventuali dovuti provvedimenti.

18. Contemporaneamente il Provinciale, in base alle informazioni ricevute e verificate, deciderà se esistono i presupposti per dare inizio all'indagine previa (CDC, can. 1321).
19. Durante tutto lo svolgimento dell'indagine previa, il Provinciale assicurerà alla presunta vittima e ai suoi familiari rispetto e vicinanza, adottando tutti gli accorgimenti del caso ed evitando ogni forma di pressione sia diretta che indiretta.
20. L'indagine dovrà essere discreta e attenta a non compromettere il diritto dell'indagato a difendersi.
21. Se durante l'indagine previa le accuse non trovano conferma, il Provinciale ne fa dichiarazione scritta e archivia il procedimento. L'Oblato accusato qualora fosse stato sospeso, potrà riprendere il suo ministero ed ottenere il risarcimento dei danni subiti. Gli atti vengono conservati nell'archivio segreto della Provincia.
22. Nel caso in cui venga constatata la verosimiglianza del delitto commesso e la fondatezza delle accuse, il Provinciale trasmetterà la causa alla Congregazione per la Dottrina della Fede, tramite il Procuratore Generale. Contemporaneamente sospenderà l'Oblato da ogni funzione pastorale e lo isolerà dai contatti con i minorenni e/o con gli adulti vulnerabili.
23. Allo stesso tempo il Provinciale avvertirà il Vescovo della Diocesi nella quale l'Oblato risiede. In alcuni casi, in base al tipo di accusa, e di concerto con le autorità diocesane, potrebbe essere preferibile affidare la conduzione del procedimento canonico previo e delle tappe successive alla stessa Diocesi.
24. Nella conduzione di questo procedimento deve essere usata una diligenza particolare per tutelare la riservatezza e quindi non esporre al danno la buona fama di chi accusa, di chi è accusato e della Congregazione stessa poiché, pur costituendo l'oggetto del presunto abuso un atto moralmente biasimevole, che intacca la disciplina della Chiesa e costituisce un delitto secondo la legge spagnola ed italiana, esso può costituire una occasione per insinuare strumentalizzazioni a fini scandalistici ed economici. Inoltre, occorre tener conto dell'odierna facilità mediatica di sfruttare tali fatti - indipendentemente dalle prove - per denigrare la Chiesa.
25. Durante tutto lo svolgimento dell'indagine previa, si incoraggerà la volontà della vittima o dei suoi curatori di sporgere denuncia presso l'Autorità Giudiziaria dello Stato.
26. Se l'indagine previa rileva fondati elementi di colpevolezza, il Provinciale invierà l'Oblato accusato presso appositi centri psicologici ritenuti idonei a diagnosticare le sue effettive inclinazioni psicosessuali. Se la diagnosi conferma la presenza di una oggettiva tendenza ad abusare sessualmente dei minori, occorrerà procedere con la dimissione dell'Oblato. Ove si reputasse possibile l'Oblato intraprenderà, invece, un congruo percorso di psicoterapia, affinché possa giungere a padroneggiare le inclinazioni insane e prevenire l'ulteriore insorgere di esse. Resta inteso che ove la terapia non producesse gli effetti sperati l'Oblato verrà dimesso.

27. Tutti i prenovizi, i novizi e gli Oblati, sia a voti temporanei che a voti perpetui, soggetti alla giurisdizione del Provinciale della Provincia Mediterranea, concordemente con quanto enunciato all'art. 8 di cui sopra, sono tenuti a firmare questo protocollo ("*Linee guida circa la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*"), dichiarando di conoscerlo in tutte le sue parti. Presenteranno altresì un'autocertificazione nella quale dichiarano chiaramente di non essersi mai macchiati di reati di abuso sessuale con minori o adulti vulnerabili.
28. Tutti i soggetti menzionati all'articolo precedente sono tenuti in coscienza a denunciare al Provinciale, che valuterà attentamente l'informazione, i loro sospetti e dubbi riguardo ai comportamenti biasimevoli da parte di qualsiasi membro della Provincia, nei confronti dei minorenni o adulti vulnerabili che sono affidati alla nostra cura pastorale. Lo stesso vale per la conoscenza o il sospetto legato alla raccolta o la divulgazione di materiale pornografico in rapporto a minori al di sotto il 18^{mo} anno di età.

PARTE SECONDA

IN CASO DI INDAGINI E PROCEDIMENTI PENALI DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA STATALE

A) In Italia

29. Secondo l'art. 609 quater del Codice di Procedura Penale italiano, subisce un abuso sessuale chi:
- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
 - 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
- Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni».
- L'art. 609 bis allarga tale reato a chi, tra gli altri, compie atti sessuali «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto».
30. Nell'ordinamento italiano il Superiore Maggiore, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria statale le notizie che abbia ricevuto, per ragione del proprio ministero, in merito a presunti abusi sessuali perpetrati da Oblati che sono sotto la sua giurisdizione. Consigli però chi gli abbia fornito la *notitia criminis* di esporla anche all'autorità giudiziaria statale. Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti

dall'autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro⁸.

31. Tuttavia, se l'indagine canonica previa evidenza la fondatezza delle accuse, il Provinciale ha l'obbligo morale di consigliare alle vittime la denuncia presso l'autorità giudiziaria competente, se questa non è stata ancora sporta dalla vittima o da terze persone, in modo da garantire allo Stato italiano piena collaborazione e trasparenza⁹.

B) In Spagna

32. Nel Territorio spagnolo della Provincia Mediterranea, riguardo ai reati contro la libertà e indennità sessuali, rimandiamo al Titolo VIII del nuovo Codice Penale, approvato con Legge organica 11/1999, 30 aprile, che regola i reati contro la libertà e indennità sessuali, specialmente i capitoli 1-5, articoli 178-190, di cui si raccomanda la lettura.
33. Inoltre, ogni persona o autorità, specialmente chi per professione o funzione, abbia notizia o scopra una situazione di maltrattamento, rischio o di possibile abbandono di un minore, deve comunicarla all'autorità o ai suoi più prossimi rappresentanti, oltre a prestare il necessario e immediato aiuto e metterne al corrente il Ministero Fiscale¹⁰.
34. Inoltre, si richiede per Legge che l'Oblato, che in virtù del suo ministero abbia contatto con minori, non sia stato condannato con sentenza definitiva per qualsiasi reato contro la libertà e indennità sessuali. Perciò, chiunque in Spagna voglia accedere alla Congregazione o a qualsiasi attività dei Missionari Oblati, che preveda impegni con minori, dovrà accreditare tale circostanza mediante una certificazione negativa del Registro Centrale dei carichi pendenti^{11 12}.

⁸ *Codice di Procedura Penale*, art. 200 e 256.

⁹ C'è la «responsabilità morale ed etica di denunciare gli abusi presunti [compiuti da sacerdoti su minori] alle autorità civili. [...] I crimini e i peccati degli abusi sessuali sui bambini non devono essere tenuti segreti mai più. Garantisco la zelante vigilanza della Chiesa per proteggere i bambini e la promessa della piena responsabilità per tutti». Dichiarazione del Card. S. O'Malley, a nome della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, 14 febbraio 2016.

¹⁰

Cfr. articolo 13, nn. 1-4 della riforma della Legge Organica 1/1996, 15 gennaio, su Protezione Giuridica del Minore, modificazione parziale del Codice Civile e della Legge di Procedura Civile, Direzione Statale "BOE" pubblicata nel BOE il 28 luglio 2015.

¹¹ Cfr. Riforma della Legge Organica 1/1996, del 15 gennaio, su Protezione Giuridica del Minore, modifica parziale del Codice Civile e della Legge di Procedura Civile, art. 13, n. 5. Direzione Statale, "BOE", 28 luglio 2015.

¹²

Cfr. art. 26, nn. 1-4, dello strumento di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatto a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e pubblicato nel BOE n. 274, il 12 novembre 2010.

C) Norme comuni

35. Se sono in corso indagini nei confronti di un Oblato della Provincia, da parte dell'autorità inquirente statale, relative a denuncia sporta da parti terze, è opportuno che il Provinciale sospenda l'indagine canonica previa, a meno che le circostanze concrete non ne facciano ritenere indispensabile la prosecuzione.
36. Si porrà inoltre massima cura a non intralciare o sovrapporsi in alcun modo all'autorità giudiziaria e si sarà particolarmente cauti nell'assumere pronunciamenti pubblici.
37. Se, indipendentemente dal processo canonico, viene condotta contro un Oblato l'inchiesta giudiziaria da un organo civile di giustizia, il Provinciale informerà il Procuratore Generale sui risultati dell'inchiesta, trasmettendogli al contempo ogni documentazione disponibile.
38. Ove non sia già avviata, sia nel caso di archiviazione che di rinvio a giudizio da parte dell'Autorità giudiziaria, il Provinciale avvierà l'indagine canonica previa, anche a partire dagli elementi di cui si è venuti a conoscenza.

PARTE TERZA

NORME DI BUONA CONDOTTA

39. La funzione di questo codice di condotta è quella di esplicitare un orientamento chiaro rispetto al comportamento da assumere con i minori e gli adulti vulnerabili. Le norme che seguono definiscono il comportamento che dovrà essere messo in atto sia dai membri della Provincia Mediterranea, sia dal personale dipendente o volontario che collabora nelle diverse attività pastorali condotte dagli Oblati della Provincia. Il Delegato del Provinciale in questa materia farà in modo di far conoscere e di far attuare tali norme in tutte le comunità della Provincia.
40. Nella Provincia Mediterranea la conoscenza e l'accettazione di tali principi è condizione necessaria per essere ammessi al ministero e al lavoro dipendente.
41. Se gli incontri pastorali con minorenni avvengono all'interno degli ambienti della comunità Oblata, si utilizzeranno i locali comuni e non le stanze private. Durante tali incontri le porte di questi locali non possono mai essere chiuse a chiave.
42. I colloqui e/o le confessioni con i minori andranno svolti possibilmente in luoghi accessibili, o comunque non isolati e il cui accesso non sia nascosto e non visibile ai più.
43. Per organizzare le gite e le partenze con i minori al di fuori della località di abitazione, è richiesta un'approvazione scritta dei loro genitori o curatori legittimi. Gli Oblati impegnati in tali iniziative devono avere l'approvazione del loro superiore di comunità.

44. Si chiederà ai genitori di provvedere al trasporto dei propri figli per rientrare nelle loro case. In caso di impossibilità, l'Oblato chiederà ai genitori un'autorizzazione di accompagnare a casa il loro figlio e curerà di non rimanere mai solo in automobile con minori.
45. Le attività pastorali e di svago che prevedono il pernottamento al di fuori del luogo di abitazione, saranno organizzate in modo tale da garantire ai minori che ci sono affidati la dovuta privacy.
46. In caso di utilizzo dei bagni e delle docce, i minori vi potranno essere accompagnati solo in situazioni di emergenza o di particolare necessità. In caso di non autosufficienza si valuterà con la famiglia il modo con cui fornire l'eventuale aiuto necessario.
47. Durante i contatti pastorali con i minori gli Oblati conserveranno buon senso e rispetto delle usanze del posto riguardo ai segni esterni di vicinanza e di affetto. Si farà in modo di usare la dovuta prudenza e quindi evitare malintesi, situazioni e interazioni ambigue, cose tutte che potrebbero suscitare sospetti.
48. Si eviterà con decisione di utilizzare un linguaggio volgare con i bambini e i ragazzi, così come espressioni o racconti a sfondo sessuale.
49. Non si renderanno accessibili ai minorenni materiali (film, dischi, libri ecc.) della cui moralità non si è veramente certi e convinti.
50. Si vigilerà affinché i minorenni non abbiano incontrollato accesso alla rete *Internet* nei locali parrocchiali e in quelli appartenenti alla comunità.
51. Si farà in modo che sui computer ad uso comune nelle nostre comunità sia installato un *parental control*.
52. Fotografie o video che ritraggono minorenni possono essere fatti solo dopo aver ottenuto il consenso esplicito dei genitori o dei tutori. Si eviterà in maniera assoluta di scattare fotografie o di riprendere minorenni che si trovano nei bagni, negli spogliatoi o nelle camere da letto.
53. Si metteranno in atto atteggiamenti di prudenza e di moderazione nell'utilizzo del *social network* per comunicare con i minorenni, limitandolo allo stretto necessario. Si eviterà di condividere parole, immagini, video che potrebbero dar adito ad interpretazioni a sfondo sessuale.
54. Se un Oblato ha fondato motivo di credere che un minore sia oggetto di abuso sessuale, è tenuto ad avvertire i genitori, il superiore competente e il parroco del presunto abusato (nel caso che il fatto sia avvenuto nei locali della parrocchia o durante lo svolgimento di attività pastorali).
55. Ove vi sia fondato motivo di credere che l'abuso sia perpetrato in seno alla famiglia, occorre, previo accordo con il Provinciale e dopo aver consultato un legale ed uno psicologo, segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria. Si presti molta attenzione a

verificare i fatti, evitando di dar seguito ad informazioni prive di fondamento e quindi diffamatorie, che possono danneggiare la reputazione di terze persone.

56. Si farà in modo che tutto il personale laico - che lavora o collabora con gli Oblati in strutture di accoglienza di gruppi (giovanili e non) e in attività che prevedono uno o più pernottamenti in una casa insieme a dei minorenni (campi scuola, estate ragazzi, convivenze, ritiri, ecc.) - esibisca il certificato penale che attesti che non ha mai commesso abusi sessuali nei confronti di minori o adulti vulnerabili. Tale personale laico, prima di essere assunto (nel caso di lavoro dipendente) o prima di iniziare le attività suddette (in caso di volontariato) dovrà inoltre firmare la seguente ultima parte del presente documento: "*Norme di buona condotta*", dichiarando di conoscerlo in tutte le sue parti.

Approvato il 30 novembre 2016

Revisionato e approvato dal Superiore provinciale, col consenso del Consiglio, il 13 maggio 2019

Ulteriormente revisionato e approvato dal Superiore Provinciale, col consenso del Consiglio, il 24 giugno 2021